

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Partecipazioni societarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 – Alienazione quote società partecipate Banca di Credito Cooperativo Roma S.c.a.r.l. e Banca Popolare Etica S.c.p.a. - Parziale riforma della Deliberazione n. 77 del 27/12/2023 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria obbligatoria ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016”.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 89 del 25.06.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: Partecipazioni societarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 – Alienazione quote società partecipate Banca di Credito Cooperativo Roma S.c.a.r.l. e Banca Popolare Etica S.c.p.a. - Parziale riforma della Deliberazione n. 77 del 27/12/2023 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria obbligatoria ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016”.

con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 331 del 26 febbraio 1998 l’Ente ha approvato la sottoscrizione di n. 1000 quote sociali della costituenda Cooperativa Verso la Banca Etica S.c.p.a., oggi denominata Banca popolare Etica S.c.p.a;

con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n.132 del 4 maggio 2006, l’Ente ha approvato la sottoscrizione di n. 100 azioni della società Banca di Credito Cooperativo S.r.l., oggi denominata Banca di Credito Cooperativo Roma S.c.a.r.l.;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43/2017 è stata approvata la “Revisione straordinaria obbligatoria ex art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ss.mm.ii – Approvazione definitiva”;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 67/2018 è stata approvata la “Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 ed è stata deliberata la presa d’atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione al 30/09/2017”;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68/2019 sono stati approvati la Revisione periodica delle partecipazioni anno 2019 e lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione anno 2018;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 77/2020 sono stati approvati la Revisione periodica delle partecipazioni anno 2020 e lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione anno 2019;

il Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il comma 5 bis dell’articolo 24 del T.U.S.P., il quale ha previsto una deroga transitoria relativamente alle tempistiche della cessione delle quote societarie, quale misura emergenziale riferita al periodo pandemico, per le Società che abbiano conseguito un risultato positivo medio nel triennio 2017-2019, con conseguente slittamento al 31.12.2022 della data ultima di cessione delle società medesime;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 56/2021 è stata approvata la “Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Roma Capitale e Revisione ordinaria delle partecipazioni – Anno 2021 – Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016”;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 77/2023 è stata approvata la “Rilevazione delle partecipazioni pubbliche della Città metropolitana di Roma Capitale (art. 17 D.L. n. 90/2014) – Annualità 2022 – e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20, commi 1 e 4, D.lgs. n. 175/2016) - Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (art. 30 D.lgs. n. 201/2022)”;

Rilevato che:

in data 08/02/2024 con Prot. n. 23252/24, è stata acquisita agli atti la Deliberazione n. 6/2024/PRSE della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio dalla quale si evince la necessità di riesaminare la partecipazione della CMRC nelle due banche in questione;

con nota di indirizzo del Sindaco Metropolitan Prot. n. 41192/24, avente ad oggetto: “Quota di partecipazione azionaria in Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l. – Indirizzo” si è stabilito che : ”...*il mantenimento della partecipazione nel capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma, per sopraggiunte differenti valutazioni di interesse generale dell’Ente, non risulta più necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Roma Capitale ...*;

con ulteriore nota di indirizzo del Sindaco Metropolitan Prot. n. 41204/24, del 06/03/2024, avente ad oggetto: “Quota di partecipazione azionaria in Banca Popolare Etica S.c.p.a. – Indirizzo” si è stabilito, altresì, che: ”...*il mantenimento della partecipazione nel capitale sociale della Banca Popolare Etica S.c.p.a., seppur in linea con il disposto dell’art. 4, comma 9 ter, del D. Lgs. n. 175/2016, per sopraggiunte differenti valutazioni di interesse generale dell’Ente, non risulta più necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Roma Capitale...*;

Visti:

- 1) i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- 2) l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;
- 3) il D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- 4) il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.”;
- 5) la Legge n. 205 del 27/12/2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

- 6) il D.Lgs. n. 201/2022 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 7) il D.Lgs. n.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Viste le linee guida di emanazione del MEF - Dipartimento del Tesoro – d’intesa con la Corte dei Conti relativamente alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 ed al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Preso atto che:

lo schema di Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate è stato predisposto in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate e in conformità alle prescrizioni della Corte dei Conti aggiornate al 07 ottobre 2020 e successive indicazioni;

dalla ricognizione sulle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dall’Ente al **31/12/2022**, è emerso quanto di seguito rappresentato:

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Denominazione	% Partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Organismo in house	Codice Fiscale	Azione intrapresa a seguito ricognizione 2022
Acea Ato2 S.p.A. (autorità di ambito)	0,000000028	Gestione controllo servizi idrici	NO	NO	05848061007	Mantenimento
ADR - Aeroporti di Roma S.p.A.	0,251	Sistema aeroportuale	NO	NO	13032990155	Mantenimento
Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a r.l.	0,000482	Gestione bancaria del credito	NO	NO	01275240586	Mantenimento
Banca Etica S.c.p.a.	0,0569	Gestione bancaria del credito	NO	NO	02622940233	Mantenimento
Capitale Lavoro S.p.A.	100	Supporto alle attività amministrative e gestionali dell’Ente	SI	SI	07170551001	Mantenimento
Centro Agroalimentare Roma S.c.p.a.	2,83	Gestione pubblici mercati	NO	NO	03853631004	Mantenimento
Investimenti S.p.A. (ex Fiera di Roma)	0,0571	Gestione sistema fieristico	NO	NO	05554271006	Cessione
Società per il Polo tecnologico Industriale Romano S.p.A.	0,014	Servizi e gestione aree per imprese	NO	NO	04976231003	Cessione

CSI Piemonte	0,79	supporto dell'innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorzati	NO	SI	01995120019	Mantenimento
--------------	------	--	----	----	-------------	--------------

Considerato che:

con riguardo alla partecipazione dell'allora Provincia di Roma nella compagine sociale della società cooperativa Banca Etica, il suo mantenimento nel tempo ha trovato ragioni d'essere nelle finalità e nei principi ispiratori dello Statuto della società che erano, e sono tuttora, rivolti in favore di Enti, Istituzioni, Associazioni e persone fisiche, in materia di servizi di consulenza, finanziamenti agevolati a cooperative, associazioni ed enti collegati, operanti nel campo della cooperazione sociale, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo della cultura e del turismo;

la sottoscrizione delle quote è stata finalizzata a facilitare l'accesso a forme di finanziamento in progetti rientranti nei settori di intervento istituzionali, nonché a promuovere e contribuire allo sviluppo economico del territorio di riferimento;

con riguardo alla partecipazione al capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo di Roma, l'allora Provincia di Roma ha ritenuto opportuno aderire in quanto gli scopi perseguiti e descritti nello Statuto della società erano, e sono tuttora, finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, all'educazione al risparmio, alla previdenza sul territorio di competenza con precipua destinazione di una parte degli utili al benessere della comunità locale e al suo sviluppo economico, sociale e culturale;

Tenuto conto che:

il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle Amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della spesa pubblica;

al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ridefinizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica, è stato emanato il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) attraverso cui il legislatore ha voluto riassumere in un sistema organico le disposizioni vigenti in materia ed assicurare una gestione più efficiente e finalizzata al predetto contenimento della spesa pubblica;

l'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P. sancisce il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

la Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 891) ha integrato l'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016, introducendo la disposizione di cui al comma 9 ter, secondo la quale: *“E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica sostenibile, come definite dall'articolo 111 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e*

creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”;

la Città metropolitana di Roma Capitale, nel corso dei processi di razionalizzazione delle società partecipate, ha ritenuto di mantenere la propria partecipazione nel capitale sociale delle due società bancarie, senza peraltro sostenere costi correlati, in virtù di valutazioni connesse alla funzione operativa di ciascun istituto di credito partecipato nell’ambito del territorio metropolitano;

Rilevato che:

le disposizioni del richiamato Testo Unico devono essere applicate nell’ottica di una gestione delle partecipazioni pubbliche sempre più funzionale alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica;

a seguito di sopraggiunte valutazioni di interesse generale da parte dell’Ente ed in coerenza con quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per il Lazio con la citata Deliberazione 6/2024/PRSE dell’8 febbraio 2024, le partecipazioni nelle società Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.a r.l. e Banca Popolare Etica S.c.p.a., non risultano essere più strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della CMRC;

Dato atto che:

con le succitate note Prot. CMRC-2024-0041204 e Prot. CMRC-2024-0041192 l’Amministrazione ha formulato specifico indirizzo a procedere alla dismissione delle quote di partecipazione al capitale sociale della Banca Popolare Etica S.c.p.a. e della Banca di credito cooperativo di Roma S.c.a r.l.;

ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 175/2016: *“Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1”*, ossia nella forma di Deliberazione del Consiglio metropolitano; la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo del Consiglio stesso renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

specificatamente il comma 2, dell’art. 10, del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che: *“L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*;

in virtù di quanto sopra indicato, si ritiene sussistano i presupposti per porre in essere le attività funzionali all’attuazione dell’indirizzo del Sindaco metropolitano;

Rilevato che:

in assenza di espresse previsioni negli statuti delle società in oggetto in merito ai criteri di circolazione delle azioni, ci si dovrà rifare al criterio enunciato nell’art. 2437 ter del Codice Civile, il quale tiene conto tanto della consistenza patrimoniale della società quanto delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni;

la disciplina del TUSP non individua un unico metodo di valutazione delle azioni e, pertanto, occorre procedere ad una valutazione in concreto, funzionale alla piena valorizzazione della partecipazione detenuta senza limitarsi al mero valore della quota sociale;

è necessario procedere ad una fase di esperimento di una procedura di evidenza pubblica a presidio della tutela della concorrenza del mercato, nonché a tutela espressa dei principi, di matrice comunitaria, di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, riflessi diretti dell'art. 1 del cit. D.Lgs. n. 175/2016;

soltanto successivamente, nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica, si provvederà ad ulteriori forme di collocazione a titolo oneroso;

la Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 8 della Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2019, è intervenuta per ribadire che nell'ambito delle società miste il diritto di prelazione trova il suo limite nel rispetto dei principi alla base delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'alienazione delle quote sociali e, pertanto, è preminente l'esigenza della tutela dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza, della parità di trattamento e della non discriminazione;

Preso atto che:

sulla base a quanto sin qui esposto sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a r.l;
- Banca Popolare Etica S.c.p.a.;

le azioni della Banca Popolare Etica s.c.p.a. e della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a r.l non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e, pertanto, potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento soprattutto nel breve termine in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite, in termini di proposte di acquisto da parte di altri investitori;

Dato atto che:

la Città metropolitana di Roma Capitale nell'anno 2006, con Determinazione del Consiglio Provinciale n. 132, ha acquistato n. 100 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Roma il cui valore di acquisto complessivo comprensivo del sovrapprezzo è pari ad Euro 1.033,00 mentre il valore nominale attuale di ogni singola azione è pari ad Euro 2,58 (valore complessivo nominale comprensivo del sovrapprezzo azioni pari ad Euro 1.033,00);

al fine di pervenire ad una valutazione congrua del pacchetto azionario si è provveduto preliminarmente ad applicare il sistema di calcolo del patrimonio netto attraverso i dati di bilancio attualmente disponibili, riferiti all'esercizio 2023, e che tale valore proporzionale è pari ad Euro 4.320,39;

il valore di collocazione delle azioni di nuova emissione da parte della BCC di Roma, nel periodo novembre 2023 aprile 2024 non ha subito variazioni e, pertanto, il valore nominale di Euro 2,58 oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 7,75 è invariato nel corso degli anni a partire dall'anno 2006;

Dato atto, altresì, che:

la Città metropolitana di Roma Capitale nell'anno 1998, con Determinazione del Consiglio Provinciale n. 331 ha sottoscritto n. 1.000 quote sociali della Banca Popolare Etica s.c.p.a. (allora Cooperativa Verso la Banca Etica s.c.r.l.) del valore pari a Lire 100.000 ciascuna, per l'importo totale di Lire 100.000.000;

il valore di emissione per ciascuna azione è pari ad euro 51,64;

al fine di pervenire ad una valutazione congrua del pacchetto azionario si è provveduto preliminarmente ad applicare il sistema di calcolo del patrimonio netto attraverso i dati di bilancio attualmente disponibili deliberati dall'Assemblea dei soci, riferiti all'esercizio 2023, e che tale valore è pari ad Euro 101.799,22;

nel rapporto sui risultati dell'offerta al pubblico di azioni di Banca Etica relativi all'intero periodo di offerta decorrente dal 01/08/2023 al 24/03/2024 pubblicato il 26/04/2024 il valore di collocazione del titolo azionario di Banca Etica comprensivo del sovrapprezzo si pone ad Euro 61,00;

Ritenuto che:

per quanto concerne le modalità di alienazione delle partecipazioni sopra individuate in modo economicamente conveniente, occorre procedere all'alienazione dell'intera quota di capitale sociale di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale attraverso il recesso e con procedure che rispettino i principi di trasparenza e non discriminazione;

l'obbligo di rispettare la regola dell'evidenza pubblica, per l'alienazione delle quote sociali detenute da una società partecipata, risponde ad un principio di ordine pubblico economico, anche di matrice comunitaria, a presidio del rispetto degli altrettanti generali principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra i potenziali concorrenti;

le azioni di Banca Popolare Etica s.c.p.a. e della BCC di Roma S.c.a r.l. non sono ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati né a sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici e, pertanto, salve le disposizioni statutarie in materia di recesso del socio, ove applicabili, l'Ente, come indicato in premessa, potrebbe avere difficoltà a liquidare rapidamente le azioni sottoscritte o potrebbe doverle liquidare a prezzi non in linea con le proprie aspettative trovandosi, conseguentemente, nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione oppure di proporre il riacquisto di azioni proprie da parte delle medesime società;

la cessione della partecipazione non "strettamente necessaria" si configura come poterdovere della Pubblica Amministrazione, tenuta a completare le procedure di liquidazione, anche in presenza di situazioni restrittive di collocamento di mercato, ovvero in assenza di un interesse all'acquisto;

Tenuto conto che:

la Corte Conti, sez. contr. Marche, deliberazione n. 25/2014 ha disposto che il valore deve essere stabilito in conformità ad un'attenta ponderazione della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e del valore di mercato, da intendersi con riferimento al patrimonio sociale della società e non limitato alla specifica quota (Corte Conte, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 79/2018);

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere n. 5246/2019), conferma che la cessione deve avvenire secondo procedure concorrenziali e aperte, al fine di valorizzare in modo più efficace i beni pubblici da alienare, in quanto patrimoni collettivi;

il collocamento delle azioni mediante un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse al valore del Patrimonio Netto 2023 pari ad Euro 4.320,39 per la Banca di Credito Cooperativo di Roma e pari ad Euro 101.799,22 per Banca Etica ha un presumibile riscontro incerto in virtù della dinamicità dei prezzi (storici ed attuali) di emissione diretta da parte degli istituti di credito richiamati;

al fine di salvaguardare i principi di concorrenza si ritiene opportuno attivare una procedura ad evidenza pubblica per la manifestazione di interesse all'acquisto delle azioni, con eventuale successiva attivazione delle procedure di richiesta presso le società stesse di riacquisto delle quote azionarie con fondi propri ove vi sia capienza;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data.....;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.E. "Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la parziale riforma delle Deliberazione n. 77/2023 avente ad oggetto: "Rilevazione delle partecipazioni pubbliche della Città metropolitana di Roma Capitale (art.17 D.L. 90/2014) – Annualità 2022 – revisione periodica dello stato di attuazione della razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 4, D.lgs. n. 175/2016) – Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (art. 30 D.lgs. n. 201/2022)" disponendo di procedere:
- 2) all'alienazione a titolo oneroso mediante esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la manifestazione di interesse all'acquisto delle quote di partecipazione azionaria nel capitale sociale di:

- Banca di Credito Cooperativo S.c.a r.l. per un totale di n. 100 azioni ordinarie al prezzo di cessione calcolato al valore del patrimonio netto pari ad Euro 4.320,39;
 - Banca Popolare Etica S.c.p.a. per un totale di n. 1000 azioni al prezzo di cessione calcolato al valore del patrimonio netto di Euro 101.799,22;
- 3) di dare mandato ai competenti uffici amministrativi dell'Ente di porre in essere ogni azione e/o adempimento finalizzati alla cessione a titolo oneroso delle quote azionarie di partecipazione relative alle società "BCC di Roma S.c.a r.l." e "Banca Etica S.c.p.a.;
- 4) di procedere, ove l'offerta di cessione delle azioni tramite evidenza pubblica suindicata abbia un esito negativo, alla richiesta di riacquisto delle quote sociali con fondi propri da parte delle società medesime, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia di Società bancarie cooperative ed al valore stabilito dai rispettivi Statuti societari.